




Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0007628 P-4.8.3.7
del 10/03/2022



39084331

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG CRESS

Cress@pec.minambiente.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto di impianto eolico da realizzare in territorio del comune di Acerenza (PZ), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel territorio dei comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza, in provincia di Potenza, composto da 18 aerogeneratori, della potenza nominale di 2 MgW, per una potenza complessiva di 36 MgW, proposto dalla società I.V.P.C. Power 8 S.p.A. Delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera adottata nella seduta del 18 febbraio 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha deciso di *"fare propria la posizione del Ministero della cultura e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Acerenza (PZ) e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nel territorio dei comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza, tutti in provincia di Potenza, proposto dalla I.V.P.C. Power 8 S.p.A., per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata"*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notarmuzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL
18 FEBBRAIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTA la nota prot. n. 7593 del 16 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

legge n. 400 del 1988, sopra citata, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il medesimo Dicastero e il Ministero della cultura, in merito alla conclusione di numerosi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo al progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Acerenza (PZ) e delle relative opere di connessione alla Rete di trasmissione nazionale - RTN, ricadenti nel territorio dei comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza, tutti in provincia di Potenza, proposto dalla I.V.P.C. Power 8 S.p.A.;

ATTESO che il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da n. 18 aerogeneratori, della potenza nominale di 2 MW, per una potenza complessiva di 36 MW, montati su altrettante torri tubolari con altezza al mozzo di 92 mt. e diametro del rotore a tre pale di 120 mt., per un'altezza complessiva di ciascun aerogeneratore pari a circa 152 mt., e delle relative opere di connessione alla RTN;

VISTI i pareri n. 3232 del 20 dicembre 2019 e n. 93 del 20 novembre 2020, con i quali la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, dando conto, tra l'altro, del parere negativo della Regione Basilicata, reso con delibera della Giunta regionale n. 611 del 12 settembre 2019, e delle osservazioni avanzate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dai soggetti e dalle associazioni indicate nello stesso parere, ivi compreso il Comune di Acerenza, che ha manifestato il proprio dissenso sull'opera in esame;

VISTA la nota prot. n. 8936 del 9 marzo 2020, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. n. 19758 del 2 luglio 2020, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico negativo, anche sulla base del parere espresso dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 298 del 16 gennaio 2020;

VISTE le note prot. n. 15272 del 6 maggio 2021 del Ministero della cultura e prot. n. 9771 dell'11 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica, con le quali i citati Dicasteri hanno fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. n. 31941 del 18 novembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il giorno 24 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

VISTA la nota prot. n. 129822 del 23 novembre 2021, con la quale il medesimo Ministero della transizione ecologica ha inoltrato la documentazione necessaria per l'istruttoria concernente la suddetta istanza di attivazione della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che ad avviso del Ministero della cultura il progetto in esame, oltre ad interferire direttamente con alcuni beni diffusi del paesaggio rurale - segnatamente, la vegetazione e i percorsi interpoderali - produrrebbe un impatto indiretto sugli altri elementi strutturanti il territorio (masserie dai caratteri architettonici storicizzati, mosaico agrario, strade e percorsi strutturanti paesaggi antichi, strade a valenza paesaggistica), sottraendo in tal modo il paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione, che si configurano quali obiettivi del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;

RILEVATO che, nei citati pareri e nell'ambito della menzionata riunione di coordinamento, il Ministero della cultura ha evidenziato che gli aerogeneratori in progetto ricadono nelle fasce di rispetto - come definite dalla legge regionale Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015, recante *"Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010"* - dei seguenti beni ed aree: i centri storici di Acerenza, Banzi, Genzano di Lucania e di Oppido Lucano; alcuni corsi d'acqua pubblici tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ulteriori beni oggetto di dichiarazioni di interesse culturale, tra i quali la *"Masseria San Germano"*, dalla quale risulterebbero visibili 15 turbine;

CONSIDERATO che, ad avviso del Ministero della cultura, tutti gli aerogeneratori sarebbero visibili dal centro storico di Acerenza, avente rilevanza paesaggistica e storico monumentale e riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto appare del tutto fuori scala rispetto al paesaggio circostante;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nei pareri di competenza e in sede di riunione istruttoria, ha evidenziato che il parco eolico in progetto rischierebbe di alterare in maniera significativa il paesaggio archeologico, caratterizzato dalle modalità insediative di età daunio-romana;

RILEVATO, in particolare, che il rischio più alto per il patrimonio archeologico è rappresentato dallo scavo della torre "ACR01" e del cavidotto interno di collegamento, per la presenza di una unità topografica di interesse archeologico riferibile a una struttura rurale di epoca preromana e, inoltre, che lo scavo del cavidotto esterno si colloca nelle immediate vicinanze del Vallone Ginestre, dove la densità del materiale individuato in dispersione superficiale lascia ipotizzare la presenza di un insediamento daunio-romano;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria del 24 novembre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che la convinta adesione dell'Italia al processo di transizione energetica e decarbonizzazione dei settori economici debba comunque avvenire nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi e, in modo particolare, dei valori culturali e paesaggistici;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori in progetto, per la loro collocazione, ove venissero realizzati, rischierebbero di mutare significativamente il paesaggio, alterandone la percezione all'interno del contesto, ricco di testimonianze storico-culturali nonché di interferire con i significativi depositi archeologici presenti nell'area di progetto che, pertanto, non appare compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica del territorio;

CONSIDERATI, inoltre, i significativi sacrifici in termini di valori paesaggistici e culturali, conseguenti alla realizzazione dell'intervento in esame, in rapporto all'efficienza dello stesso che, pur occupando un'area molto vasta, con un elevato numero di aerogeneratori di significative dimensioni, garantisce una quantità di energia relativamente contenuta, anche in raffronto con impianti analoghi già realizzati o in corso di realizzazione;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio, condividendo l'avviso del Ministero della cultura, in considerazione dei molteplici impatti negativi del progetto sopra esposti, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della cultura e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Acerenza (PZ) e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nel territorio dei comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza, tutti in provincia di Potenza, proposto dalla I.V.P.C. Power 8 S.p.A., per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI